



Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168

A.G. 74

5 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	74
Titolo:	Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168
Norma di riferimento:	Articoli 1 e 6 della legge 4 agosto 2022, n. 127
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 (74).

La delega per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione citata è contenuta nell'articolo 6, della legge n. 12 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021)

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di regolamento che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1. La norma istituisce il <u>Comitato per le politiche macroprudenziali</u> (Comitato) privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, per la conduzione delle politiche macroprudenziali. Al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il</p>	<p>La relazione tecnica (<i>collegamento ipertestuale</i>) <u>non ascrive oneri in merito all'istituzione e al funzionamento del Comitato</u>. Inoltre, la RT afferma che eventuali oneri derivano dall'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e saranno interamente sopportati dalle Autorità di cui trattasi. La RT rammenta in proposito che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e che le autorità di</p>

<p>Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorità</p> <p>La Banca d'Italia svolge le funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.</p> <p>Il Comitato persegue la stabilità del sistema finanziario e svolge, tra l'altro i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifica, analizza, sorveglia e valuta i rischi per la stabilità del sistema finanziario; • condivide con le autorità i dati e le informazioni; • definisce e persegue strategie e obiettivi intermedi; • può effettuare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla Consob, all'IVASS e alla COVIP; • può formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo e altre autorità ed enti pubblici e formulare pareri sulla legislazione in materia; • elaborare metodologie e procedure per identificare istituzioni e strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica. <p>Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato può chiedere tutti i dati e le informazioni necessari a soggetti privati e pubblici che svolgono singolarmente o in aggregato, attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria. In caso di inottemperanza sono previste sanzioni specifiche.</p>	<p>vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dello schema di decreto in esame, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e CONVIP), procederanno ad effettuare tali attività tramite le autonome dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. La RT precisa inoltre che eventuali entrate derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.</p>
<p>Articolo 2. apporta modifiche alla legislazione di settore relativa all'IVASS, modificando il codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005). In particolare, le disposizioni in esame aggiungono un nuovo comma 3-quater all'articolo 188, secondo cui, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, misure preventive o correttive nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica come affermato in merito all'articolo 5 (clausola di invarianza finanziaria) cui si rinvia.</p>
<p>Articolo 3. dà attuazione all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento <i>benchmark</i> - BMR, in tema di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento. A tal fine, la disposizione, al comma 1, modifica il Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), introducendo un nuovo articolo 118-bis, che disciplina tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei piani di 	<p>La relazione tecnica ribadisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica come affermato in merito all'articolo 5 (clausola di invarianza finanziaria) cui si rinvia.</p>

<p>sostituzione, nonché l'aggiornamento degli stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse che consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto • l'obbligo di comunicazione al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento; • l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame. <p>Si prevede, inoltre, che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni sopra richiamate siano inefficaci.</p>	
<p>Articolo 4. introduce un nuovo comma 5-bis all'articolo 4-septies.1 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), che stabilisce che il Comitato per le politiche macroprudenziali è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica come affermato in merito all'articolo 5 (clausola di invarianza finanziaria) cui si rinvia.</p>
<p>Articolo 5: reca la <u>clausola di invarianza finanziaria</u> in base alla quale dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica afferma, in via generale, che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.

La relazione tecnica afferma, in via generale, che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione. La RT precisa che eventuali oneri derivanti dall'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente sopportati dalle Autorità. In proposito, la RT precisa che la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza

finanziaria e che le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti in esso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione non si hanno osservazioni da formulare.